



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e

che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e, in particolare, il CapoVII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLLP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione enotifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, registrato al prot. CONSUP n. 99 del 13.05.2021 con cui l’Organismo **Q-AID Assessment & Certification S.r.l.** è stato autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, decorrente dalla data del 21.07.2021 e valido per quattro anni;

ACQUISITA al prot. CSLP n. 9281 del 30.09.2022 la nota di ACCREDIA recante *“Comunicazione esito della riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA CPR del 26 settembre 2022”*;

CONSIDERATO che l’Organismo **Q-AID Assessment & Certification S.r.l.** ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la sede di Corso Vinzaglio 12, 10121 - Torino (TO) - Italia, e in particolare il certificato n. 0268PRD emesso per la prima volta in data 21.02.2017, con data di scadenza al 20.02.2025;

ACQUISITA l’istanza, al prot. STC n. 389 del 12.01.2024, con la quale l’Organismo Q-AID Assessment & Certification S.r.l., ha richiesto, a seguito dell’acquisizione della revisione del certificato di accreditamento n. 0268PRD, l’aggiornamento dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 rilasciata con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, registrato al prot. CONSUP n. 99 del 13.05.2021, con passaggio dall’art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017, all’art.11 del medesimo decreto legislativo;

ACQUISITE agli atti (prot. STC n. 5138 del 22.03.2024) le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto

Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione CE sono a carico degli Organismi richiedenti;

VISTO l’art. 30, comma 4, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi del quale gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere, comunque, al rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’emanazione del decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’interno e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e relative modalità di pagamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 306 del 17.07.2023 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l’Ing. Pietro Baratono a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato I.11 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici;

DECRETANO

Art. 1

Per l’Organismo **Q-AID Assessment & Certification S.r.l.** con sede operativa in **Corso Vinzaglio 12, 10121 - Torino (TO)**, nel seguito denominato “Organismo”, la riduzione dell’autorizzazione a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all’art.39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate:

Mandate Decision	Product family	Technical Specification	AVCP system
M/111 96/579/CE	Circulation Fixtures	EN 12899-1:2007 Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signs	1

<p>M/120 98/214/EC 2001/596/EC</p>	<p>Structural metallic products and ancillaries</p>	<p>EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components</p>	<p>2+</p>
<p>M/124 98/601/EC 2001/596/EC</p>	<p>Road Construction Products (Bituminous mixtures - For road construction and surface treatment of roads)</p>	<p>EN 13108-1:2006 EN 13108-1:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 1: Asphalt Concrete</p> <p>EN 13108-2:2006 EN 13108-2:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers</p> <p>EN 13108-3:2006 EN 13108-3:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 3: Soft Asphalt</p> <p>EN 13108-4:2006 EN 13108-4:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 4: Hot Rolled Asphalt</p> <p>EN 13108-5:2006 EN 13108-5:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 5: Stone Mastic Asphalt</p> <p>EN 13108-6:2006 EN 13108-6:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 6: Mastic Asphalt</p> <p>EN 13108-7:2006 EN 13108-7:2006 /AC:2008 Bituminous mixtures - Material specifications – Part 7: Porous Asphalt</p>	<p>2+</p>
	<p>Road Construction Products (Bitumen - For road construction and surface treatment of roads)</p>	<p>EN 12591:2009 Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens</p> <p>EN 13808:2013 Bitumen and bituminous binders - Framework for specifying cationic bituminous emulsions</p> <p>EN 13924:2006 EN 13924:2006/AC:2006 Bitumen and bituminous binders - Specifications for hard paving grade bitumens</p>	<p>2+</p>

M/125 98/598/EC	Aggregates for uses without high safety requirements	EN 12620:2002+A1: 2008 Aggregates for concrete	2+
		EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas	
		EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002 /AC:2004 Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout	
		EN 13055-2:2004 Lightweight aggregates - Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and bound applications	
		EN 13139:2002 EN 13139:2002 /AC:2004 Aggregates for mortar	
		EN 13242:2002 +A1:2007 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction	
		EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 Armourstone - Part 1: Specification *The threshold level for density set in Clause 5.2 (of EN 13383- 1:2002) is excluded from the scope of the reference. (COM Decision 2016/1610)	
		EN 13450:2002 EN 13450:2002 /AC:2004 Aggregates for railway ballast	

Art. 2

1. Il presente provvedimento verrà notificato nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) della Commissione Europea.
2. L'efficacia del provvedimento di riduzione dell'autorizzazione ha decorrenza dalla data della revisione del certificato di accreditamento N. 0268PRD deliberata dal CSA CPR di Accredia nella riunione del 26 settembre 2022 e validità fino al 20.02.2025, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento.
3. Il presente decreto sostituisce il decreto registrato al prot. CONSUP n. 99 del 13.05.2021, a partire dalla data di notifica di cui al comma 1.

Art. 3

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it); sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo "Consulta la banca dati".

**Il Presidente
Coordinatore del
Servizio Tecnico Centrale**

Pietro BARATONO

**Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica**

Eros MANNINO

**Il Direttore Generale per i
Consumatori e il Mercato**

Gianfrancesco ROMEO

Il dirigente della Divisione 1
del Servizio Tecnico Centrale
Ing. Alessandro PENTIMALLI